

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1799

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, LIGUORI,
FORMISANO e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2002

—————

Delega al Governo per la promozione nel Mezzogiorno
di consorzi per lo sviluppo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione odierna per il sud offre incentivi, strumenti fiscali e amministrativi per accompagnare gli investimenti, ma manca una cultura omogenea dell'impresa, che costituisca il motore della ripresa della crescita nel Mezzogiorno. Questa infatti non si può limitare alla scelta del regime di incentivi, fiscale o amministrativo e alla funzione civilizzatrice dello Stato. Essa dipende anche dalla percezione del problema da parte delle comunità locali e dal sistema di imprese ad essa connesso.

Peraltro, la realtà delle piccole e medie imprese (PMI) e dei distretti industriali italiani ha attirato l'attenzione e l'ammirazione degli osservatori di tutto il mondo. La struttura del nostro sistema produttivo, rispetto agli altri maggiori Paesi industrializzati, presenta infatti specializzazioni del tutto peculiari. Il sistema manifatturiero italiano è infatti fondamentalmente basato sulle attività produttive del cosiddetto *made in Italy*, intendendo con ciò i settori della moda, dell'arredo-casa, dell'alimentazione mediterranea e della meccanica collegata, in cui l'Italia vanta una elevata specializzazione internazionale.

Secondo stime dell'Università Cattolica di Milano, negli anni '90 il valore aggiunto generato dal *made in Italy* è stato superiore, a parità di potere d'acquisto, a quello assicurato negli Stati Uniti dalla somma delle industrie delle macchine per ufficio, della farmaceutica, delle bevande (alcoliche e non) e della raffinazione petrolifera. Il solo settore tessile-abbigliamento-pelli-calzature nazionale genera un valore aggiunto superiore a quello dell'industria automobilistica tedesca.

Tale sistema costituisce dunque una delle più preziose risorse economiche del nostro Paese: oltre il 70 per cento dell'occupazione

del settore manifatturiero fa capo in Italia ai settori del *made in Italy* e l'85 per cento circa di questi occupati lavora in imprese con meno di duecento addetti. Il *made in Italy* è dunque sostanzialmente basato su piccole e medie imprese.

Lo sviluppo dei distretti italiani, dei consorzi e delle reti di PMI ha fatto sin qui perno pressochè esclusivamente sulle forze interne di questi attori (tradizione, capacità innovative, dinamismo e flessibilità delle imprese, forti investimenti in nuovi e sempre più moderni processi produttivi), a fronte di una sostanziale debolezza dei fattori di competitività del sistema-paese Italia. Rispetto agli altri maggiori Paesi europei e agli Stati Uniti, è noto che i costi in Italia per i trasporti, per l'energia, le telecomunicazioni, per il fattore lavoro, per gli adempimenti burocratici, per la fiscalità sono più alti.

È quindi fondamentale, per il sistema produttivo italiano, poter limitare i fattori di costo reali e sviluppare strategie unitarie che favoriscano il loro rafforzamento.

Questo vale a maggior ragione per il Mezzogiorno, dove si registra una prevalenza delle piccole e medie imprese e dove le sinergie potenzialmente attivabili possono contare sulla captazione di risorse di incentivazione pubblica e comunitaria decisamente più elevate.

Tra i vari settori economici che dovranno essere potenziati, il turismo ha un ruolo centrale, in quanto è risorsa economica fondamentale per lo sviluppo. L'Italia ha una collocazione geografica e un'immagine turistica (costituita da più tipologie di prodotto) che le consentono di essere competitiva. Ma le imprese che operano nell'industria turistica del sud soffrono di debolezze strutturali imputabili a fattori come l'assenza di pianificazione

concertata, la mancanza di un'efficace strategia di comunicazione, le dimensioni ridotte, la frammentarietà dei modelli di gestione, lo sbilanciamento nella distribuzione territoriale, l'inadeguatezza degli *standard* di qualità nei servizi e nella formazione degli addetti. Non vanno poi tralasciati alcuni ritardi infrastrutturali, in termini di accessibilità materiale (vie di comunicazione) e immateriale (disponibilità di informazioni certe su risorse e servizi). Le risorse del Paese non sono quindi sfruttate al meglio. Nel Mezzogiorno, i benefici ottenibili da un utilizzo turistico serio sono stimati in maggiori entrate valutarie per 10 miliardi di euro all'anno e circa 270.000 nuovi posti di lavoro in particolare per i giovani.

Peraltro lo spostamento delle competenze verso le regioni avvicina il momento decisionale e programmatico al territorio, ma rimanda a una visione condivisa dalle regioni stesse la definizione di elementi chiave (dagli *standard* minimi al concetto di impresa). In tale chiave l'utilizzo dello strumento consortile può riguardare sia la pianificazione, sollecitando le pubbliche amministrazioni alla programmazione e realizzando progetti integrati di valorizzazione delle risorse culturali e turistiche sia la promozione di forme di turismo orientate alla riscoperta del valore autentico e del patrimonio diffuso. Ne verrebbero migliorati gli *standard* dei servizi e l'innovazione gestionale e tecnologica. Lo sforzo decisivo deve provenire soprattutto

dal basso anche favorendo la nascita e lo sviluppo di forme d'offerta integrali come i sistemi turistici locali.

Nel presente disegno di legge si prevede una delega al Governo della Repubblica per istituire consorzi per lo sviluppo di specifici settori di attività imprenditoriale nelle aree a ritardo di sviluppo. I consorzi sono istituiti, per ciascun settore di attività ed area territoriale, con decreto del Ministro competente, su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato e devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti. Nel decreto istitutivo di ciascun consorzio potrà essere prevista la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. I consorzi saranno dotati di personalità giuridica di diritto privato, non avranno fini di lucro e saranno retti da statuti in grado di assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo dovranno provvedere ai mezzi finanziari per la loro attività con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. I contributi dello Stato previsti dalla presente legge sono di 200 milioni di euro per il 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(ConSORZI per lo sviluppo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad istituire consorzi per lo sviluppo di specifici settori di attività imprenditoriale nelle aree a ritardo di sviluppo, con particolare attenzione al settore turistico. I consorzi per lo sviluppo, dotati di personalità giuridica di diritto privato, non dovranno avere alcun fine di lucro e dovranno assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i consorzi per lo sviluppo sono istituiti, per ciascun settore di attività ed area territoriale, con decreto del Ministro competente, su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato;

b) i consorzi per lo sviluppo devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti;

c) il decreto istitutivo di ciascun consorzio per lo sviluppo può prevedere la partecipazione allo stesso delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità;

d) il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati;

e) lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito, con apposito decreto, dal Ministro competente.

3. Ai consorzi per lo sviluppo sono destinati finanziamenti statali e comunitari, nel rispetto della normativa comunitaria. A tale fine per il 2003 è stanziata la somma di 200 milioni di euro. Per gli esercizi successivi, si provvede con stanziamento determinato nella legge finanziaria annuale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata Fondo speciale, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

